

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4215 del 20/08/2018
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE PROC. PR18A0022 - R.R. N.41/2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN POZZO IN LOCALITA' SAN MARTINO SINZANO COMUNE DI COLLECCHIO (PR). DITTA - CALVI PARISETTI CARLO MARIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4408 del 20/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 4/2018 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’ accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “condizionalità ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’ Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, n. 88/2016, n. 114/2017 e n. 58/2018 con cui è stato conferito e confermato al Dott. Paolo Maroli l’incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda in data 18/05/2018 prot.n.10565 della Ditta Calvi Parisetti Carlo Maria c.f. CLVCLM57S29F205S, con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea in comune di COLLECCHIO (PR) per uso IRRIGUO, mediante n.1 pozzo da perforare su terreno di sua proprietà, contraddistinto dal mappale 18 del foglio 23 del NCT di detto comune.

DATO ATTO CHE:

- il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 6, 16 (concessione ordinaria) del Titolo II, Capi I e II del citato RR n. 41/2001 che prevede in via preliminare l’autorizzazione per effettuare la perforazione;
- la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall’art. 6, comma 3 del RR 41/2001, costituita da “Relazione idrogeologica generale a firma del Dottor Massimo Zecca consistente nello studio (con inquadramento geologico e idrogeologico dell’area, idrostratigrafia presunta e sezioni idrogeologiche) per lo sfruttamento di acque sotterranee mediante la perforazione di un pozzo a servizio di un’azienda agricola.

ACCERTATO:

- che il pozzo non INSISTE entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- che il pozzo non ricade in un’area Parco e non è all’interno di un’area SIC/ZPS;

- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 4/2018 e successive modifiche e ii.

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PG 15622 del 24/07/2018, espresso in senso favorevole

ACCERTATO che, nei termini di legge, l' Autorità di Bacino del Fiume Po, non ha ritenuto di esprimere il parere previsto ai sensi dell' art. 7 del RD n. 1775/1933;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l' applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell' Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all' Amministrazione concedente salvo nei casi in cui "per la natura o l' entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell' impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale".

CONSIDERATO:

- che la portata massima di prelievo richiesta verrà comunque valutata sulla base dei risultati delle "prove di portata" che verranno successivamente eseguite;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;
- che, rispetto a quanto prescritto dall'art. 68 comma 5, delle Norme del PTA, l'areale in cui è collocata l'azienda agricola:
 - a) non presenta, allo stato, "una idonea disponibilità di risorsa idrica superficiale;
 - b) non risulta tra quelli che evidenziano criticità per prelievi eccessivi dalle falde (subsidenza ecc...).

VERIFICATO:

- che sul BURER n. 207 in data 11/07/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che, il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR n. 1195 del 25.07.2016 "DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA", nonché rispetto alle deliberazioni del CI dell'AdBPo n. 7/2015, n. 8/2015 e n. 3/2017 del CIP dell' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ("DIRETTIVA DERIVAZIONI"). col risultato di REPULSIONE.

RITENUTO che, l'autorizzazione alla perforazione del pozzo possa essere rilasciata, in quanto l'istruttoria esperita non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

a) di autorizzare, ai sensi del disposto dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001 e fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune interessato, l'Azienda Agricola Calvi Parisetti Carlo Maria c.f. CLVCLM57S29F205S, con sede in Comune di Collecchio via S.Martino 23 – San Martino Sinzano (PR), cod. proc. PR18A0022, alla realizzazione di un pozzo per il prelievo di acque sotterranee;

b) di dare atto che secondo quanto previsto dal il Dlgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

c) di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare al rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica n che, a conclusione del procedimento, potrà essere rilasciata o negata, a norma degli artt. 18 e 22 del RR n. 41/2001;

d) di dare facoltà di procedere preliminarmente a terebrazione esplorativa di piccolo diametro;

e) di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

f) di definire nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di concessione, a quanto contenuto negli atti ad essa allegati richiamati nelle premesse ed in base alle norme che regolano la materia:

Articolo 1 – Ubicazione, caratteristiche della perforazione e verifica di compatibilità del prelievo

1.1 Il punto della perforazione è previsto:

- in comune di COLLECCHIO, località SAN MARTINO SINZANO;
- coordinate catastali: foglio 23, mappale 18;
- coordinate piane U.T.M. ED50* fuso 32 X= 598792; Y= 956447;

1.2 Caratteristiche tecniche:

- profondità massima presunta di metri 120,00 dal piano campagna;
- diametro massimo della colonna filtrante mm 250 ;
- diametro di perforazione a percussione mm 400 ;
- il pozzo sarà equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di kW 30 e con una portata d'esercizio di 15 l/s;

- I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2;
- Il condizionamento definitivo dei pozzi potrà essere effettuato solo a seguito di approvazione da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

1.3 Verifica di compatibilità del prelievo di acqua sotterranea sulla base della Direttiva regionale concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica (DGR 1195/2016).

Risultati ottenuti sulla base della interrogazione del Data Base Arpae realizzato dai dati regionali estratti dal Piano di Gestione di Bacino, forniti dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Chimici della regione Emilia-Romagna ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015.

1) STATO QUANTITATIVO DEL CORPO IDRICO

BASE ACQUIFERO A2 è A 16,0 metri

Individuazione del CORPO IDRICO (in base alla profondità del pozzo rispetto alla base dell'acquifero)

risultato: CONFINATO INFERIORE

Individuazione codice e nome del corpo idrico (C.I.)

Codice: **0080ER-DQ1-CL**

Nome: **Conoide Parma-Baganza - libero** (alimentazione appenninica)

Stato del C.I. (scarso o buono):

Quantitativo: BUONO

Qualitativo. SCARSO

Corpo idrico **non a rischio**

2) IMPATTO DETERMINATO DAI PRELIEVI IDRICI (valutato a seconda della portata massima richiesta)

Risultato: **MODERATO** (poiché inferiore ai 50 l/s e di alimentazione appenninica)

3) CRITICITA' TENDENZIALE DEL CORPO IDRICO

Subsidenza:

I due pozzi ricadono nello stesso areale con valori di subsidenza:

0 mm/a

Campo di subsidenza: **accettabile/assente** (poiché tra il valore di 0 e -10 mm/anno)

Soggiacenza:

- tramite interpolazione delle isolinee è di circa **26 m**

- Risultato: in **deficit moderato** (poiché superiore a 15 m)

Trend piezometrico:

- tramite interpolazione delle isolinee è di circa +0,45 m

- Risultato: **In aumento** (poiché valore positivo)

Criticità tendenziale:

Risultato: **MEDIA**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE CHE COMPORTA LA DERIVAZIONE

Risultato: R (Repulsione)- La derivazione è compatibile, con prescrizioni e subordinate ai risultati del monitoraggio della falda.

COMPATIBILITÀ DELL'UTILIZZO DELLA RISORSA IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI UTILIZZO (DGR 1415/2016).

Irrigazione

Trattandosi di un uso per **Irrigazione** finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa **Ha 23,89** a **frumento, pomodoro, erba medica, prato stabile, pisello, frumento tenero** con irrigazione a **goccia** per una richiesta di **48.600 mc annui**, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta **sia compatibile** sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016 in quanto il un fabbisogno teorico complessivo delle colture di **57,824 mc.** (fabbisogno teorico calcolato tenendo conto di eventuali perdite dei sistemi irrigui) è inferiore ai **48.600 mc.** richiesti.

CONCLUSIONE

E' stata effettuata la verifica nell'elenco corpi idrici non buoni (DGR 2067/2015 – Allegato C – tabella 3.9 - Elenco dei corpi idrici sotterranei valutati non buoni al 2015 e relative KTM individuate) da cui **risulta escluso il corpo idrico di interesse.**

In relazione a quanto sopra, non occorrono particolari misure prescrittive. Tuttavia in considerazione al risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla succitata DGR (**Repulsione**), occorrerebbe definire monitoraggi specifici relativi in particolare alla **soggiacenza** per avere un quadro maggiormente esaustivo della situazione locale.

L'atto di concessione dovrà prevedere l'imposizione di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate e questo risponderà alle necessità evidenziate dalla presente valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque.

Inoltre, occorrerà limitare la durata della concessione a 5 anni e prescrivere che in occasione della presentazione del rinnovo sia presentato uno studio che verifichi l'influenza dei pozzi sulla soggiacenza dell'acquifero interessato.

1.4 di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati a seguito di quanto l'Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio ha indicato con DGR n. 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;

è fatto quindi obbligo al concessionario, ai sensi dell'art. 95 del DLgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016 dell'installazione di idoneo e tarato **DISPOSITIVO DI MISURAZIONE** della portata e del volume di acqua derivata (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione.

1.5 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 – COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare, dovrà comunicare tramite lettera a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, e/o via e-mail all'indirizzo di posta certificata aopr@cert.arpa.emr.it, con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione lavori di perforazione;
- per i pozzi con portata massima superiore a 5 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);
- entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma l'esito della ricerca corredata da una relazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione a firma del tecnico incaricato della direzione della ricerca medesima, contenente:
 - le caratteristiche dei lavori eseguiti
 - l'esito delle eventuali prove di pozzo
 - esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
 - diametro e profondità del pozzo, le quote delle fenestrate,
 - modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo
 - tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della/e falda/e captata/e;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede d'installare;
 - la scheda tecnica fornita dal Servizio

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo la Provincia di Parma – Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- **cementazione sino al tetto della falda captata o messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite nell'intercapedine tra il foro e il tubo del pozzo, per evitare il diffondersi d'eventuali inquinanti provenienti dalla superficie e che il pozzo non metta in comunicazione fra di loro le falde attraversate.**
- Il coperchio del pozzo dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento del pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

I materiali di rifiuto provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del DM LLPP 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione

più fina e che non si verificano cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

Art. 4 – TERMINI

La presente autorizzazione è accordata per la durata di **centoottanta giorni** a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del RR n. 41/2001.

Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del RR n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose secondo quanto stabilito dal DLgs 09.04.2008, n. 81 e ss. mm., nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata la quale, ai fini del presente atto, elegge il proprio domicilio presso la segreteria del Comune in cui è prevista la perforazione.

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di

violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla L 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (artt. 16, comma 6 e 22 comma 1, lett. g) del RR 41/2001).

Art. 7 - RICORSI

avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.